

Informativa per la clientela di studio

N. 118 del 19.10.2011

*Ai gentili Clienti
Loro sedi*

OGGETTO: L'Iva al 21% in particolari settori

*L'applicazione dell'Iva al 21% per i settori delle agenzie di viaggio, regime del margine e somministrazione di acqua luce e gas è prevista con **particolari modalità operative**.*

*Inoltre, l'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 45 del 12 ottobre 2011 ha concesso la **possibilità di regolarizzare gli errori senza sanzioni entro il 27 dicembre e il 16 marzo**, che corrispondono rispettivamente al termine di versamento dell'acconto Iva e a quello di liquidazione annuale.*

Iva al 21% dal 17 settembre

Come noto, a partire dal 17 settembre è entrata in vigore l'Iva ordinaria al 21%. Si ricorda che al fine di individuare le operazioni, soggette all'aliquota ordinaria, alle quali deve essere applicata la nuova aliquota IVA del 21% è necessario determinare se l'operazione è stata effettuata prima o dopo il 17.9.2011.

A tal proposito, si ricorda che:

- per le cessioni di beni, quindi, in linea di principio, salvo alcuni casi particolari, valgono i seguenti criteri:
 - ✓ le cessioni di beni **mobili** si considerano effettuate all'atto della consegna o spedizione;
 - ✓ le cessioni di beni **immobili** si considerano effettuate all'atto della stipulazione del contratto a effetti reali (non vale il contratto preliminare).

Se però gli **effetti costitutivi o traslativi si realizzano in un momento successivo** rispetto ai suddetti eventi, la cessione si considera effettuata nel momento in cui tali effetti si producono (ma non oltre un anno per la consegna di beni mobili):

- le prestazioni di servizi si considerano effettuate all'**atto del pagamento** (e nella misura in cui esso avviene). Non ha alcuna rilevanza l'avvenuta esecuzione, in tutto, o in parte della prestazione.

Circolare n. 45/2011 dell'Agenzia delle Entrate

Nell'ottica di assicurare all'Erario le maggiori entrate, collegate all'aumento dell'aliquota IVA, previste per l'anno 2011, l'Agenzia delle Entrate ha ritenuto che la eventuale **regolarizzazione delle fatture emesse con la minore aliquota possa avvenire senza sanzioni**:

- per i contribuenti che effettuano le liquidazioni periodiche con cadenza mensile:
 - ✓ entro il **termine stabilito per il versamento dell'acconto IVA** (27 dicembre), relativamente alle fatture emesse entro il mese di novembre;
 - ✓ entro il **termine di liquidazione annuale** (16 marzo), per le fatture emesse nel mese di dicembre;
- per i contribuenti che effettuano le liquidazioni periodiche con cadenza trimestrale, sia per previsione di legge che per opzione:
 - ✓ entro il **termine stabilito per il versamento dell'acconto IVA** (27 dicembre), relativamente alle fatture emesse entro il mese di settembre;
 - ✓ entro il **termine di liquidazione annuale** (16 marzo), per le fatture emesse nel quarto trimestre.

Agenzie di viaggio

Il regime speciale Iva per le agenzie di viaggio e turismo consiste nell'adozione di un sistema di detrazione dell'Iva con il procedimento "base da base", anziché, secondo le regole ordinarie, "imposta da imposta".

In sostanza, per tali imprese:

- l'imposta si applica sulla differenza tra le prestazioni rese ai clienti e i costi diretti relativi a tali prestazioni;
- l'IVA dovuta allo Stato viene determinata:
 - ✓ calcolando la **differenza tra i corrispettivi dovuti all'agenzia e i costi sostenuti per gli acquisti a diretto vantaggio del viaggiatore, al lordo della relativa imposta**;
 - ✓ **scorporando poi l'imposta ordinaria dal margine lordo così ottenuto**.

Circa la possibilità di regolarizzare successivamente le fatture emesse per tali imprese la "quota" della base imponibile da assoggettare ad IVA con l'aliquota del 20% e quella da assoggettare con aliquota del 21% vanno determinate sulla base del rapporto percentuale tra:

- ✓ i corrispettivi dei viaggi pagati interamente entro il 16.9, o con inizio del viaggio intervenuto non oltre tale data;
- ✓ i corrispettivi dei viaggi pagati a decorrere dal 17.9.

Regime del margine

Per i soggetti che determinano l'IVA applicando **il regime del margine con il metodo globale** (ex art. 36, comma 6, DL n. 41/95) previsto per la rivendita di determinati beni usati, la **base imponibile IVA è data dalla differenza tra:**

- l'ammontare complessivo degli acquisti;
- l'ammontare complessivo delle cessioni effettuate nel mese o trimestre di riferimento.

Per tali soggetti la "quota" di margine da assoggettare ad IVA con l'aliquota del 20% e quella da assoggettare con aliquota del 21% va determinata proporzionalmente sulla base del rapporto percentuale tra:

- ✓ operazioni effettuate entro il 16.9;
- ✓ operazioni effettuate a decorrere dal 17.9.

Somministrazione di luce, gas, acqua e simili

In relazione alle **erogazioni di acqua, luce, gas e simili** può presentarsi la necessità di emettere note di accredito e di addebito in merito ai conteggi effettuati sulla base di letture effettive, a fronte di precedenti bollettazioni fondate sui consumi presunti.

Al fine di determinare la corretta aliquota IVA applicabile agli **accrediti**:

- ✓ se nel periodo di conguaglio è stata applicata, per la maggior parte di tempo, l'aliquota del 20%, la nota di accredito va emessa con tale aliquota (ad esempio se il conguaglio si riferisce al periodo luglio-agosto-settembre 2011);
- ✓ se nel periodo di conguaglio è stata applicata, per la maggior parte di tempo, l'aliquota del 21%, la nota di accredito va emessa con tale aliquota (ad esempio se il conguaglio si riferisce al periodo settembre-ottobre-novembre 2011).

Distinti saluti

Lo Studio ringrazia per l'attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, riservandosi la facoltà di tenervi costantemente aggiornati sulle novità e relativi adempimenti di Vostro interesse..... 